

La vicenda si riferisce al Bando per l'assunzione, presso una ASL della Toscana, di n. 1 psicologo, nella forma di incarico dirigenziale ex art 15 septies. Si tratta di un incarico a tempo determinato ma rinnovabile; un incarico di prestigio per la nostra professione perché la ASL in questione lo ha emanato riconoscendo di avere bisogno, in ambito neuropsicologico, della figura dello psicologo.

Il Bando, ad avviso dell'AUPI Toscana, risulta però viziato sotto diversi profili così che viene inviata alla Direzione una lettera contenente puntuali osservazioni.

La risposta che perviene dalla Direzione è giudicata insufficiente e non congrua con le argomentazioni addotte nella contestazione (significa che per gli argomenti AUPI Toscana, facenti appello all'osservanza di precise normative, risulta difficile individuare contro-argomenti?). Inoltre, rilievo di rilevante gravità, la risposta adduce argomenti non condivisibili giacché si sostiene che, nella valutazione dei curricula, è possibile equiparare prestazioni professionali di tipo neuropsicologico (in senso lato) espletate da uno psicologo e prestazioni di tipo neuropsicologico espletate da altre figure professionali.

Ciò, con evidenza, equivale ad una squalifica della nostra professionalità e a riduzione dei nostri spazi occupazionali, che sono ritenuti occupabili da altre professioni.

Pertanto abbiamo ritenuto necessario inviare una puntuale contro risposta, rimanendo vigili rispetto ad un'occasione occupazionale preziosa per i colleghi. L'intento è anche quello di evitare che si creino pericolosi precedenti che riducano gli spazi di inserimento nella professione.

Di seguito la contro risposta inviata

---

Al Direttore Generale ASL .....  
p.c. Al Direttore Sanitario ASL .....  
Loro Sedi

Oggetto: osservazioni sulla risposta fornita a osservazioni circa il Bando ex art. 15 septies per attività di "Valutazione e Riabilitazione dei disturbi cognitivi"

Con riferimento alla nota prot. 23001 del 8/7/2009 si fa presente quanto segue:

- questa O.S. AUPI ha inviato osservazioni specifiche rispetto a quelle proposte dall'Ordine psicologi della Toscana. Ad es, si chiedeva come fosse conciliabile la qualifica di dirigente, prevista dall'incarico attivato e attribuita, nel SSN, a chi è in possesso di specializzazione, con la mancata previsione nel Bando di tale requisito.
- La nota ARAN del 20/02/2002, cui la Sua lettera fa riferimento, certamente evidenzia la discrezionalità di cui il Direttore Generale gode rispetto ad alcuni atti; la stessa aggiunge anche che la determinazione delle modalità e dei requisiti per l'attivazione di incarichi 15 septies è atto preventivo all'emanazione di bandi di tale natura e prevede il coinvolgimento delle O.S.

Chiedo pertanto cortesemente di conoscere le determinazioni assunte preventivamente in merito e se sono state sentite le O.S.;

- quanto alle funzioni richieste ed al richiamo a documenti elaborati dagli Ordini dell'Emilia Romagna e della Lombardia, nonché al rilievo che in tali documenti si parla di psicologo "competente" e non di psicologo "specialista", si fa presente che correttamente gli Ordini in oggetto non utilizzano il termine "specialista": un Ordine professionale non può, per sua natura, attribuire un riconoscimento che abbia valenza giuridica, essendo altri ad averne titolo. Invece, richiamandomi a documenti ordinistici (a questo proposito informo che anche l'Ordine del Piemonte ne ha stilato uno), rilevo come gli stessi ricordino che il Decreto di riassetto delle Scuole di specializzazione universitarie del 2006 ha istituito la specializzazione in Neuropsicologia ed affermato che la stessa è di Area psicologica, quindi attivabile solo presso le Facoltà di Psicologia. In tale Scuola, come ricavabile dal Decreto in questione, lo psicologo si specializza in "Valutazione e riabilitazione dei disturbi cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del SN.....", oltre che in specifici trattamenti psicoterapeutici. Pertanto mi sembra di potere tranquillamente sostenere che il riferimento corretto non è costituito da documenti ordinistici, ma piuttosto dal Decreto di riassetto delle Scuole di specializzazione, nonché dall'art. 1 della legge 56/89 (prestazioni riservate allo psicologo).

Un'ultima nota in proposito: la rilettura del Decreto del 2006 richiamato mi rende perplessa sull'affermazione, sostenuta nella risposta alla mia nota, secondo la quale la "Neuropsicologia è branca affine alla riabilitazione delle funzioni cognitive". Ho anche riletto i Decreti 30 e 31 gennaio del 1998 su affinità ed equipollenze e non ho riscontrato tale affermazione.

In conclusione, desidero ribadire che i curricula valutabili ai fini dell'attribuzione dell'incarico in oggetto non possono essere presentati altro che da psicologi che hanno 2sperienze specifiche

pregresse in qualità di psicologi : per l'art. 1 della legge 56 del 1989, in mancanza di laurea in Psicologia non avrebbero potuto effettuare. Reitero quindi la richiesta che nel bando sia inserito il requisito della specializzazione e che siano valutate esperienze effettuate solo in qualità di psicologo.

Firenze 25/09/2009

Il Segretario Regionale AUPI Toscana  
Dott.ssa Lucia Santoro